Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI — **Roma — Venerdì, 6 febbraio 1925** — **Numero 30**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 253.

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. 2307.
Riordinamento della Regia scuola industriale, in Pausula.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Visto il R. decreto 23 giugno 1921, n. 1149, concernente la classificazione della Regia scuola industriale di Pausula;
Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1924, registro 5, foglio 3, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;
Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale di Pausula, è riordinata come Regia scuola di avviamento al lavoro con annessi laboratori scuola per fabbri meccanici e per falegnami.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nel laboratorio di falegnameria e nell'officina meccanica annessa alla Scuola.

Art. 3.

Il personale della Scuola si compone del direttore, di tre insegnanti, di due capi officina, di due sottocapi e di un segretario.
Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.
Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 103,900;
il comune di Pausula, con L. 33,629.20;
la provincia di Macerata, con L. 12,010.30;
la Camera di commercio di Macerata, con L. 360.50.
Il comune di Pausula resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola, a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua.
Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione della Scuola è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati.
Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione della Scuola i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 19. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 254.

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. 2308.
Riordinamento della Regia scuola popolare operaia, in San Giovanni a Teduccio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il decreto Reale 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto, anzidetto;
Visto il decreto Luogotenenziale 23 settembre 1917, numero 2126, concernente la classificazione della Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri di San Giovanni a Teduccio;
Visto il decreto Ministeriale 3 maggio 1924, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1924, registro 5, foglio 163, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;
Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola popolare operaia di San Giovanni a Teduccio è riordinata come Regia scuola di avviamento al lavoro con annessi laboratori-scuola per fabbri, aggiustatori e tornitori meccanici e per elettricisti.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nei laboratori per falegnameria e nella officina meccanica annessa alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di quattro insegnanti, di tre capi officina e di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, e le spese globali per il personale avventizio di laboratorio, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 96,934;
il comune di San Giovanni a Teduccio, con L. 16,373.50;
la provincia di Napoli, con L. 10,075.95;
la Camera di commercio di Napoli, con L. 14,641.55.

Il comune di San Giovanni a Teduccio resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola, a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 20. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 255.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2310.

Modificazione alla legge 12 febbraio 1903, n. 42, circa l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti per le Regie scuole all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 12 febbraio 1903, n. 42;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 della legge 12 febbraio 1903, n. 42, è modificato come segue:

« L'ammontare dei mutui di cui all'art. 1 della stessa legge, dovrà essere limitato in guisa che le quote di ammortamento, i relativi interessi ed i fitti da pagarsi per le sedi delle scuole italiane all'estero non di proprietà dello Stato, siano ogni anno contenuti nella somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio del Ministero degli affari esteri ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 30. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 256.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 novembre 1924, n. 2311.

Modificazioni alle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali in S. A. P. provenienti dai ruoli di complemento della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 febbraio 1919, n. 261, ed i Regi decreti-legge 25 gennaio 1920, n. 112, e 18 aprile 1920, n. 537;
Visto il R. decreto 10 agosto 1919, n. 1457;
Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1919, n. 2267;
Visti i Regi decreti-legge 10 agosto 1919, n. 1475, e 20 febbraio 1921, n. 222;
Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1921, n. 1296, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 966;
Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali di vascello del Corpo dello Stato Maggiore generale, gli ufficiali del Corpo del Genio navale e del Corpo di Commissariato militare marittimo trasferiti dai ruoli di complemento in quelli del S. A. P. in base rispettivamente ai Regi decreti 10 agosto 1919, n. 1475, 10 agosto 1919, n. 1457 per i primi due Corpi e Regi decreti 9 febbraio 1919, n. 261; 25 gennaio 1920, n. 112, e 18 aprile 1920, n. 537, per il Corpo di Commissariato militare marittimo saranno promossi fino al grado di capitano di corvetta o di maggiore in soprannumero al ruolo organico.

Art. 2.

Per ogni vacanza che si verifichi nei ruoli di cui al precedente articolo sarà promosso un ufficiale proveniente dal normale reclutamento e uno solo, ove ve ne siano, degli ufficiali provenienti dai ruoli di complemento inscritti in quadro d'avanzamento prima di essi: gli ufficiali provenienti dai ruoli di complemento, che per effetto di questa limitazione, abbiano dovuto attendere, per la promozione, il verificarsi di successive vacanze, all'atto della promozione prenderanno nel ruolo del nuovo grado la sede loro spettante in base all'ordine di iscrizione nel quadro di avanzamento.

Qualora nel turno a scelta del quadro di avanzamento a capitano di corvetta sia per un determinato posto inscritto un ufficiale proveniente dai ruoli di complemento per lo stesso posto potrà essere inscritto anche un ufficiale proveniente dal normale reclutamento: in tal caso entrambi saranno promossi con l'ordine di inscrizione in quadro, a meno che essi od uno di essi già sia stato promosso per turno di anzianità, ma la Commissione stabilirà fra di loro l'ordine di precedenza agli effetti dell'anzianità relativa da assegnarsi loro nel ruolo dei capitani di corvetta.

Ove invece per un determinato posto del turno scelta sia inscritto solamente un ufficiale proveniente dai ruoli di complemento ed egli debba essere promosso per tale turno e posto, contemporaneamente a lui sarà promosso (anzianità, turno scelta) il primo degli ufficiali provenienti dal normale reclutamento inscritto nel quadro di avanzamento turno anzianità e non ancora promosso.

Qualora di un quadro d'avanzamento nei gradi fino a capitano di corvetta od a maggiore siano stati promossi tutti gli ufficiali provenienti dal normale reclutamento e rimangono ancora da promuovere ufficiali provenienti dai ruoli di complemento, questi potranno essere promossi man mano che si verificano le vacanze anche senza che contemporaneamente sia per ciascuno di essi promosso un ufficiale proveniente dal normale reclutamento.

I sottotenenti di vascello provenienti dai ruoli di complemento appartenenti a corsi già in parte promossi, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, potranno conseguire la promozione a tenente di vascello con le norme con le quali furono promossi i loro colleghi di corso.

Per le promozioni a maggiore del Genio navale ed a maggiore commissario, qualora la promozione spetti ad un ufficiale proveniente dal ruolo di complemento, sarà contemporaneamente promosso un altro ufficiale proveniente dal reclutamento normale. Però, se questi non sia in quadro d'avanzamento classificato immediatamente dopo quello proveniente dai ruoli di complemento cui spetta la promozione, egli sarà promosso con riserva di anzianità e mediante le successive promozioni, che avranno luogo al grado di maggiore dovrà riprendere il posto di classifica assegnatogli.

Art. 3.

Per le promozioni a capitano di fregata (o tenente colonnello) ed oltre, gli ufficiali provenienti dai ruoli di complemento saranno compresi nel numero degli ufficiali stabiliti dai ruoli organici, ed il loro avanzamento avrà luogo con le norme comuni.

Art. 4.

Gli ufficiali medici provenienti dai ruoli di complemento costituiranno, agli effetti dell'avanzamento, un corso di ammissione per ciascun rispettivo concorso, in base al quale siano stati ammessi in S. A. P., ed avanzeranno quindi con le norme vigenti per coloro che provengono dal normale reclutamento.

Art. 5.

Gli ufficiali di vascello in S. A. P. provenienti dai ruoli di complemento, che abbiano rinunciato a seguire il corso superiore o che, avendolo seguito, siano stati definitivamente riprovati negli esami, e quelli che, senza giustificato impedimento, non si siano presentati agli esami stessi o ad alcuni di essi, potranno avanzare esclusivamente ad anzianità e soltanto fino al grado di capitano di corvetta.

Per l'avanzamento a tenente di vascello essi, se dichiarati idonei, saranno iscritti nel quadro di avanzamento del proprio corso, secondo l'ordine della loro anzianità relativa e dopo coloro che furono riprovati nei primi esami in non più di due materie o che furono una sola volta dichiarati non idonei dalla Commissione di avanzamento.

Se dichiarati non idonei, saranno sottoposti ad un secondo scrutinio dopo un ulteriore servizio di almeno 5 mesi dal primo scrutinio e se conseguiranno l'idoneità saranno iscritti in quadro con le norme di cui al precedente comma.

Se dichiarati nuovamente non idonei, verranno sottoposti ad un terzo ed ultimo scrutinio dopo un ulteriore servizio di almeno 7 mesi dalla seconda dichiarazione di non idoneità e se dichiarati idonei saranno iscritti nel quadro di avanzamento del corso successivo secondo l'ordine della loro anzianità relativa, ma in coda al corso stesso e con le norme di cui al 2° comma del presente articolo. Se risulteranno non idonei anche in questo terzo scrutinio, saranno esclusi definitivamente dall'avanzamento e si applicherà loro il disposto del successivo articolo.

Art. 6.

Gli ufficiali in S. A. P. provenienti dai ruoli di complemento, qualora siano esclusi definitivamente dall'avanzamento in seguito a dichiarazione di non idoneità al grado superiore, cesseranno dal S. A. P e godranno del trattamento disposto dall'art. 6 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 135.

Art. 7.

Le disposizioni contenute negli articoli 1 a 5 compreso del presente decreto saranno inserite nel testo unico delle leggi sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina, da emanarsi in base al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2991.

E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente decreto, che andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 febbraio 1925
Atti del Governo, registro 233, foglio 31. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 257.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1925, n. 50.

Autorizzazione al Ministro per le finanze a concedere, sotto determinate condizioni, anticipazioni per la ricostituzione di beni danneggiati nelle nuove Provincie in conseguenza di prestazioni di guerra operate dalle autorità austro-ungariche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico 27 marzo 1919, n. 426, delle disposizioni legislative per il risarcimento dei danni di guerra e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3156, che approva l'accordo 6 aprile 1922 fra l'Italia e la Repubblica austriaca ed il Regno d'Ungheria concernente la regolazione delle controversie sorte nei riguardi dei debiti dell'antico i. e r. erario austro-ungarico, dell'antico i. e r. erario austriaco e del r. erario ungherese;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per provvedere nel territorio delle nuove Provincie alla ricostituzione di beni che abbiano subito danni in conseguenza di fatti contemplati dalle leggi sulle prestazioni di guerra austriache, il Ministro per le finanze è autorizzato, qualora venga riconosciuto che i danni presentino carattere analogo a quelli del danno di guerra configurato dal testo unico 27 marzo 1919, n. 426, a concedere anticipazioni sulle somme costituenti diritto di credito verso la cessata Monarchia austro-ungarica in base al trattato di San Germano e all'accordo approvato con decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3156.
Le anticipazioni non potranno superare il 70 per cento dell'importo dell'indennizzo che sarebbe spettato in base al testo unico 27 marzo 1919, n. 426.

Art. 2.

Il provvedimento di concessione dell'anticipazione sarà preso dal Ministro per le finanze su parere conforme della Commissione di cui agli articoli 4 e 5 del R. decreto legge 25 febbraio 1923, n. 568, la quale però, agli effetti del presente decreto, funzionerà con quattro dei membri ordinari oltre il presidente da scegliersi dal medesimo, oltre due rappresentanti delle regioni interessate da nominarsi dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

Qualora siano stati in precedenza concessi dall'Istituto federale di credito pel risorgimento delle Venezie, dal Consorzio della provincia e dei comuni trentini, dall'Istituto di credito fondiario di Gorizia, e dall'Istituto di credito fondiario di Parenzo anticipazioni nel concorso delle circostanze di cui all'art. 1 del presente decreto, le anticipazioni stesse potranno, fino alla concorrenza della percentuale predetta, essere considerate estinte nei rapporti tra il danneggiato e gli istituti e tra gli istituti e lo Stato, e, per la eventuale differenza, potranno essere accordate ulteriori quote di anticipazione.

Art. 4.

La domanda per le anticipazioni anche nel caso dell'articolo 3 deve essere presentata nel termine perentorio di 6 mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, allegandovi copia del reclamo presentato ai termini dell'accordo 6 aprile 1922 tra l'Italia e l'Austria e l'Ungheria, per l'accertamento e la liquidazione del credito derivante dalle rispettive prestazioni di guerra operate a suo tempo dalle autorità austro-ungariche.

Art. 5.

Per l'ammissione delle anticipazioni, anche nel caso dell'art. 3 è richiesta l'esistenza delle condizioni soggettive volute dal testo unico 27 marzo 1919, n. 426, per i risarcimenti dei danni di guerra e l'osservanza delle norme da esso stabilite per quanto riguarda l'obbligo del reimpiego, il divieto di cessione o pignoramento e per quanto altro applicabili.
Alle anticipazioni non potrà farsi luogo in favore di coloro che non avendo acquistato la cittadinanza italiana di pieno diritto, ai sensi degli articoli 70 e 71 del trattato di San Germano, non hanno diritto, giusta l'art. 2 del decreto-legge 18 aprile 1920, n. 579, al risarcimento dei danni di guerra.

Art. 6.

Le anticipazioni saranno, in base al provvedimento di cui all'art. 1, effettuate direttamente dalle Intendenze di finanza.
I fondi all'uopo occorrenti saranno prelevati dai residui del capitolo di bilancio in corso «anticipazioni all'Istituto federale di credito pel risorgimento delle Venezie».
Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 7.

Per le somme anticipate ai sensi del presente decreto lo Stato italiano s'intende surrogato di diritto nei crediti dei singoli danneggiati verso la cessata Monarchia austro-ungarica.

Art. 8.

Contro il provvedimento del Ministro per le finanze di cui agli articoli 1 e 3 del presente decreto non è ammesso gravame nè in sede giudiziaria, nè in sede amministrativa.

Art. 9.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare ogni altra norma necessaria per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 febbraio 1925
Atti del Governo, registro 233, foglio 32. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 258.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1925, n. 51.

Stanziamento nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione di un fondo da erogarsi a titolo di incoraggiamento pel «Teatro d'arte» di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà annualmente inscritto, a cominciare dall'esercizio finanziario 1924-25, un fondo di L. 100,000 da erogarsi, a titolo di incoraggiamento, a favore del « Teatro d'arte » di Roma.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare al bilancio del Ministero della pubblica istruzione le variazioni dipendenti dal presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 33. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 259.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1925, n. 53.

Approvazione delle norme per l'applicazione delle disposizioni relative al pagamento ed agli esoneri dalle tasse scolastiche nei Regi istituti nautici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 21 giugno 1919, numero 1088, convertito nella legge 11 giugno 1922, n. 886;
Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1735;
Visto il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 388;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2438;
Visto il R. decreto-legge 9 marzo 1924, n. 417;
Sentito il Consiglio dell'istruzione nautica;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse norme, firmate d'ordine Nostro dal Ministro per la marina, per l'applicazione delle disposizioni relative al pagamento ed agli esoneri dalle tasse scolastiche nei Regi istituti nautici.

Il presente decreto andrà in vigore dal 16 ottobre 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 41. — GRANATA.

Norme per l'applicazione delle disposizioni relative al pagamento ed agli esoneri dalle tasse scolastiche nei Regi istituti nautici.

Del pagamento delle tasse scolastiche.

Art. 1.

Le tasse per la iscrizione alle lezioni ed agli esami presso i Regi istituti nautici sono determinate dalla tabella annessa al presente decreto, in conformità del R. decreto 4 febbraio 1923, n. 388, del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2438, nonchè dall'art. 11 del Regio decreto-legge 9 marzo 1924, n. 417.

Il pagamento di esse si effettua mediante cartolina-vaglia, indirizzata al ricevitore del registro della circoscrizione in cui ha sede l'istituto, da esibirsi al preside nei termini stabiliti dagli articoli successivi.

Art. 2.

La tassa di immatricolazione è dovuta per la prima inscrizione alle lezioni in un Regio istituto nautico e, una volta pagata, vale senza limiti di tempo per tutti i Regi istituti nautici.

Essa deve essere pagata contemporaneamente alla prima rata della tassa di frequenza.

Art. 3.

La tassa di frequenza, unica per ciascuna classe e per ciascun anno, può essere pagata in quattro rate, ma è interamente dovuta anche da coloro che per qualsiasi motivo abbandonino la classe in qualunque periodo dell'anno scolastico.

La prima rata si paga entro il mese di ottobre, e al momento della inscrizione se questa avvenga posteriormente; le altre entro i mesi di dicembre, febbraio e aprile rispettivamente.

Art. 4.

Le tasse per l'esame d'idoneità e la tassa per l'esame di licenza valgono esclusivamente per le sessioni dell'anno scolastico cui si riferiscono e si pagano entro il 15 ed il 30 giugno rispettivamente, e entro il 15 ed il 30 settembre da coloro che si presentano agli esami soltanto nella sessione autunnale.

La tassa di diploma si paga prima del ritiro del medesimo.

Art. 5.

I capi d'istituto debbono, sotto la loro responsabilità, escludere dalle lezioni e dagli esami gli alunni e i candidati che non abbiano soddisfatto al pagamento delle tasse dovute.

Parimenti, non possono rilasciare diplomi o certificati agli alunni ed ai candidati che non abbiano pagato tutte le tasse, compresa quella di diploma.

Art. 6.

Le tasse pagate non sono rimborsate, se non nel caso in cui l'alunno inscritto non abbia affatto frequentato le lezioni e il candidato non siasi presentato a nessuna prova di esame.

Dell'esonero e del rimborso delle tasse.

Art. 7.

L'esonero dal pagamento delle tasse di immatricolazione e di frequenza nel primo anno è accordato a coloro che siano di condizione disagiata o abbiano conseguito il titolo di ammissione nella sessione di primo esame con non meno di otto decimi dei punti complessivamente assegnati alle materie o gruppi di materie da classificarsi e non meno di otto decimi per la condotta nello scrutinio finale dell'ultima classe frequentata.

L'esonero dal pagamento della tassa di frequenza negli anni secondo, terzo e quarto è accordato agli alunni di condizione disagiata che abbiano conseguito la promozione, per effetto dello scrutinio finale o nella sessione di primo esame, con non meno di sedici ventesimi dei punti assegnati alle materie da classificarsi e abbiano riportato nello scrutinio finale non meno di sedici ventesimi per la condotta.

Tale esonero è accordato pure ai giovani di condizione disagiata che abbiano superato gli esami di idoneità con non meno di sedici ventesimi dei punti assegnati alle materie da classificarsi.

Art. 8.

Il rimborso della tassa di licenza e l'esonero dalla tassa di diploma sono accordati agli alunni di condizione disagiata dei Regi istituti nautici che negli esami di licenza ed alla prima sessione conseguono una votazione non inferiore a sedici ventesimi nelle materie da classificarsi.

Art. 9.

E' lasciata al Collegio dei professori la facoltà di concedere l'esonero dalle tasse scolastiche agli alunni affatto poveri che abbiamo riportato una votazione non inferiore a 7.50 nel caso previsto dal 1° comma dell'art. 7, o a 15 negli altri casi, e non meno di 8 o 16 nella condotta, rispettivamente.

Art. 10.

Gli aspiranti all'esonero debbono presentare domanda in carta legale al Collegio dei professori nel termine prescritto pel pagamento della tassa corrispondente, corredandola del nulla osta dell'Intendenza di finanza competente, in cui si attesti la condizione economica disagiata della famiglia, e, nei casi previsti dall'art. 9, si dichiari esplicitamente che la famiglia è affatto povera.

Tale documento dovrà rimanere allegato alla domanda e conservarsi con essa nell'archivio dell'Istituto.

L'esonero è accordato dal Collegio dei professori in base ai punti riportati dal richiedente ed al nulla osta dell'Intendenza di finanza.

Le stesse norme si osservano per il rimborso della tassa di licenza agli alunni interni, di cui all'art. 8.

Art. 11.

Nessuno può essere esonerato dalla tassa per l'esame di idoneità, tranne i casi di cui all'articolo seguente.

Art. 12.

Gli orfani di caduti in guerra, i mutilati e gli invalidi di guerra, gli orfani e i mutilati per ragione della guerra, i figli di mutilati, dispersi o prigionieri di guerra, o di inabili a causa di ferite riportate in guerra o a causa di infermità contratta in guerra, gli orfani dei militari del Regio esercito e della Regia marina insigniti dell'Ordine militare di Savoia o decorati con medaglia d'oro o d'argento al valor militare o al valor di marina, sono esonerati da qualsiasi tassa nel primo anno della loro inscrizione nei Regi istituti nautici, e conserveranno tale beneficio per la continuazione degli studi purchè ottengano anno per anno l'approvazione.

L'esonero è accordato dal Collegio dei professori, dietro domanda redatta dagli interessati su carta libera e corredata dei documenti da cui risulti che essi si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 13.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni volute, non possono per giustificati motivi frequentare la classe o presentarsi all'esame, per cui avrebbero avuto diritto all'esonero, possono chiedere ed ottenere tale beneficio non appena siano in grado di riprendere gli studi.

Agli alunni di cui all'articolo precedente, il beneficio predetto si applica anche nel caso in cui essi abbiano giustificatamente perduta l'una o l'altra delle sessioni di esami.

La valutazione dei motivi giustificanti la dilazione del beneficio è demandata inappellabilmente al Collegio dei professori.

Art. 14.

Nell'anno scolastico 1924-25 il computo dei voti per l'esonero dalla tassa di frequenza è fatto in decimi anzichè in ventesimi.

Roma, addì 15 gennaio 1925.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
REVEL.

Tabella delle tasse.

Tassa di immatricolazione	L. 45 (1)
Tassa di frequenza per ciascuna classe (in quattro rate di L. 75)	» 300 (2)
Tassa di esame di licenza per gli alunni interni .	» 130 (1)
Tassa di esame di licenza per i candidati esterni .	» 350 (1)
Tassa di diploma	» 22 (1)
Tassa di esame di idoneità	» 90 (3)

(1) R. decreto 4 febbraio 1923, n. 388. Tabella E.
(2) R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2438.
(3) Art. 11 del R. decreto-legge 9 marzo 1924, n. 417, e tabella E annessa al R. decreto 4 febbraio 1923, n. 388.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
REVEL.

Numero di pubblicazione 260.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1925, n. 57.

Estensione al territorio di Fiume delle condizioni e tariffe pei trasporti e della competenza dell'ufficio legale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, che annette il territorio di Fiume;

Visto il R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1243, che incorpora le linee ferroviarie di Fiume nella rete delle Ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono pubblicate ed hanno vigore dalla data della pubblicazione del presente decreto, le seguenti disposizioni relative all'esercizio delle Ferrovie dello Stato:

a) le Condizioni e tariffe, per i trasporti delle cose, approvate col R. decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1585, e successive modificazioni;

b) le Condizioni e tariffe approvate con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, e successive modificazioni, in quanto riflettono il trasporto delle persone;

c) il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641, contenente le norme di competenza per le modificazioni delle Condizioni e tariffe dei trasporti di persone di cose e per le facilitazioni dei trasporti medesimi, sulle Ferrovie dello Stato.

Per quanto riguarda la tassazione dei trasporti per i percorsi nel territorio di Fiume e le operazioni ferroviarie in quegli scali marittimi, continueranno tuttavia ad applicarsi in via transitoria le norme particolari in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Nei territori annessi col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono pure estese:

a) le disposizioni degli articoli 79, 80 ed 81 della legge organica 7 luglio 1907, n. 429, per l'esercizio delle Ferrovie

dello Stato, modificata dai decreti 28 giugno 1912, n. 728, e 13 agosto 1917, n. 1393, e dalla legge 7 aprile 1921, n. 368, concernenti il contenzioso ferroviario e le norme esecutive approvate coi R. decreti 2 luglio 1914, n. 776, e 7 marzo 1918, n. 451, con le modificazioni conseguenti dai R. decreti 30 dicembre 1923, n. 2828, e 13 gennaio 1924, n. 9, e dalla deliberazione 28 gennaio 1924, n. 2762, del Commissario straordinario delle ferrovie, pubblicata il 31 gennaio 1924, nel n. 26 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

b) le disposizioni degli articoli 2 e 3 del R. decreto 4 febbraio 1923, n. 273, concernenti il funzionamento dell'ufficio legale delle Ferrovie dello Stato nelle nuove Provincie.

Ai fini del presente articolo i territori suddetti sono compresi nella circoscrizione dell'Ispettorato legale delle ferrovie dello Stato di Trieste.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 45. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 261.

REGIO DECRETO 4 gennaio 1925, n. 54.

Modificazione al R. decreto 14 luglio 1921, n. 1056, che indice un concorso annuale a premi per gli insegnanti dei Regi istituti nautici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 luglio 1921, n. 1056, che indice un concorso annuale a premi per gli insegnanti dei Regi istituti nautici stabilendone le norme;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto 14 luglio 1921, n. 1056, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nel mese di gennaio di ciascun anno sarà aperto un concorso a premi di L. 5000 ciascuno, riservato agli insegnanti dei Regi istituti nautici ».

Il presente decreto avrà decorrenza dal 1° gennaio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 42. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 262.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1925, n. 65.

Pubblicità dei prezzi delle camere di albergo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' fatto obbligo ai conduttori di alberghi:

a) di comunicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, al Prefetto della Provincia, il numero delle camere di cui dispone l'albergo ed il prezzo globale di ciascuna, comprendendo nel detto prezzo tutte le prestazioni abituali (luce, riscaldamento, acqua, servizio, ed altre eventuali), con la sola esclusione della tassa;

b) di non esigere, per tutta la durata dell'anno successivo, prezzi superiori a quelli comunicati al Prefetto a norma della lettera *a*), salva la facoltà, da accordarsi, caso per caso, dall'autorità prefettizia, di aumentare detti prezzi in misura non eccedente il 25 %, limitatamente a determinate stagioni o a dati periodi dell'anno;

c) di tenere esposti in luogo visibile, nel vestibolo e nella portineria ed alla cassa, l'elenco completo delle camere di cui l'albergo dispone, con l'indicazione, per ciascuna, del numero dei letti e del relativo prezzo globale quale risulta dalla comunicazione fatta al Prefetto a norma della precedente lettera *a*);

d) di tenere in ogni camera un cartello indicatore del relativo prezzo globale;

e) di consegnare al viaggiatore, all'atto dell'arrivo, un bollettino sul quale sia chiaramente indicato il numero delle camere ed il relativo prezzo globale.

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto cesseranno di avere effetto le disposizioni dell'art. 15 del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 12.

Art. 2.

I prezzi denunciati ai Prefetti a norma della lettera *a*) dell'articolo precedente servono di base alla nuova classificazione degli alberghi da farsi coi mezzi istruttori che, a seconda delle circostanze, i Ministeri competenti crederanno di adottare, e che sarà approvata con decreto dei Ministri per l'economia nazionale e per le finanze. Detta classificazione avrà effetto sia ai fini del presente decreto che ad ogni altro fine di legge.

Art. 3.

I Prefetti, per mezzo delle locali autorità di pubblica sicurezza, vigilano, per l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 1.

I contravventori agli obblighi stabiliti da detto art. 1, sono puniti con la pena pecuniaria da L. 500 a L. 5000 per gli alberghi di lusso; da L. 300 a L. 2000 per quelli di prima e seconda categoria, e da L. 50 a L. 1000 per tutti gli altri. I massimi delle dette pene pecuniarie si intendono raddoppiati in caso di recidiva.

Le trasgressioni potranno essere conciliate in via amministrativa mediante pagamento della somma che sarà stabilita dal Prefetto della Provincia.

A tal fine i verbali delle contravvenzioni e le denuncie devono essere trasmessi al Prefetto.

Non riuscendo la conciliazione, gli atti verranno inviati all'autorità giudiziaria.

Art. 4.

Per la prima applicazione del presente decreto, la comunicazione di cui al precedente art. 1, lettera *a*), avrà luogo nel termine di 15 giorni dalla data dell'entrata in vigore del decreto stesso. I prezzi così comunicati saranno impegnativi per tutto l'anno 1925, ai sensi ed agli effetti del presente decreto.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla città di Roma fino al 1° gennaio 1926. Fino a questa data continueranno ad aver vigore per detta città le disposizioni del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 12.

I conduttori degli alberghi della capitale saranno tuttavia tenuti alla denuncia dei prezzi a norma dell'art. 1, lettera *a*) del presente decreto, nel termine in detto articolo stabilito, applicandosi in caso di inosservanza le sanzioni comminate dal successivo art. 3.

Art. 6

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — FEDERZONI — ROCCO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, *foglio* 64. — GRANATA.

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1925.

Consegna al liquidatore della gestione italiana della Società « Paris » con sede in Parigi, di parte delle attività depositate a garanzia degli assicurati per contratti formanti il portafoglio italiano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Veduta la domanda del liquidatore della gestione italiana della Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Paris », con sede in Parigi, intesa ad ottenere lo svincolo e la restituzione di parte della cauzione a suo tempo costituita dalla Società medesima a garanzia degli assicurati per contratti compresi nel portafoglio italiano;

Veduto il bilancio presuntivo di liquidazione della gestione anzidetta depositato il 7 febbraio 1924 presso la cancelleria del Tribunale civile e penale di Milano, trascritto al n. 908 del registro d'ordine, al n. 12512 del registro società, volume 494, fascicolo 24;

Veduto l'esito delle pubblicazioni fatte eseguire a salvaguardia di eventuali diritti di terzi per mancata inclusione nella distinta dei creditori della « Paris » allegata al bilancio anzidetto;

Considerato che, per poter liquidare i crediti derivanti da rischi di assicurazione assunti in Italia dalla « Paris », necessita mettere a disposizione del liquidatore della gestione italiana una parte della cauzione a suo tempo costituita dalla Società medesima;

Veduto il certificato rilasciato dalla Intendenza di finanza di Milano in data 28 marzo 1924, dal quale si rileva che al nome della Società « Paris » risultano inscritti i seguenti depositi cauzionali:

Polizza n. 18090, consolidato 5 per cento, capitale nominale L. 35,000;

Polizza n. 18633, consolidato 5 per cento, capitale nominale L. 50,000;

Polizza n. 18995, consolidato 5 per cento, capitale nominale L. 158,800;

Determina:

Art. 1.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti è autorizzata a liberare dal vincolo al quale sono soggetti ed a consegnare al liquidatore della gestione italiana della Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Paris », con sede in Parigi, i titoli di consolidato 5 %, del complessivo capitale nominale di L. 85,000, compresi nelle polizze di deposito nn. 18090 e 18633 rilasciate dalla Intendenza di finanza di Milano, servizio della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

Col ricavato della vendita dei titoli anzidetti il liquidatore della gestione italiana della « Paris » dovrà provvedere al pagamento dei crediti derivanti da rischi di assicurazione assunti nel Regno dalla Società medesima, elencati nella distinta dei creditori allegata al bilancio presuntivo di liquidazione depositato il 7 febbraio 1924 presso la cancelleria del Tribunale civile e penale di Milano.

Il liquidatore disporrà, poi, a norma di legge della eccedenza che, dopo avere estinti i crediti suindicati, risulterà fra il ricavato della vendita dei titoli di cui al precedente articolo e l'ammontare dei crediti stessi.

Roma, addì 4 febbraio 1925.

Il Ministro: NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1925.

Svincolo e consegna al curatore della fallita società « Istituto nazionale di previdenza nel Regno d'Italia » con sede in Palermo, delle attività depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 145 del Codice di commercio.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Veduta la domanda del curatore della fallita società anonima « Istituto nazionale di previdenza nel Regno d'Ita-

lia», con sede in Palermo, intesa ad ottenere lo svincolo e la restituzione delle attività depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 145 del Codice di commercio;

Veduto lo stato di ripartizione delle attività dell'Istituto anzidetto depositato l'11 aprile 1923 presso il Tribunale civile e penale di Palermo e reso esecutivo con ordinanza in data 25 dello stesso mese del giudice delegato ai fallimenti;

Considerato che nessuna opposizione è stata fatta allo stato di ripartizione di cui sopra e che, pertanto, può ritenersi che nessun altro credito derivante da assicurazioni stipulate nel Regno dall'Istituto debba essere incluso nello stato medesimo;

Preso atto che il giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale civile e penale di Palermo ha dichiarato con nota del dicembre 1924, numero di protocollo 813, che lo stato di ripartizione presentato dal curatore dell'Istituto risponde pienamente ai voti della legge;

Veduto l'esito dell'ispezione fatta eseguire allo scopo di accertare lo stato della procedura fallimentare dell'Istituto;

Determina:

Art. 1.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti è autorizzata a liberare dal vincolo al quale sono ora soggetti ed a consegnare al curatore della fallita società «Istituto nazionale di previdenza nel Regno d'Italia», con sede in Palermo, i seguenti titoli depositati presso l'Intendenza di finanza di Palermo:

Numero di posizione	Natura dei titoli	Capitale nominale
50705	Rendita italiana 3.50 %	25,100
51380	Id. id. id.	500
51666	Id. id. id.	400
51903	Id. id. id.	500
52364	Id. id. id.	400
52626	Id. id. id.	400
52811	Id. id. id.	500
53049	Id. id. id.	500
53537	Id. id. id.	1,200
53825	Id. id. id.	500
54299	Id. id. id.	600
54472	Id id. id.	600
54789	Consolidato 5 %	500
55012	Id. id.	700
55329	Id. id.	600
55462	Id. id.	600
56223	Id. id.	1,400

Del capitale nominale complessivo di L. 35,000

Art. 2.

La Direzione generale medesima è autorizzata altresì a svincolare ed a consegnare al curatore anzidetto i titoli ed il numerario non reinvestito ai sensi e per gli effetti dell'art. 145 del Codice di commercio, di proprietà dell'Istituto nazionale di previdenza ed eventualmente in deposito presso l'Intendenza di finanza di Palermo e non compresi fra le attività indicate nel precedente articolo.

Roma, addì 4 febbraio 1925.

Il Ministro: NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1925.

Esercizio della vigilanza sugli Enti morali di credito agrario del Lazio, delle Marche e dell'Umbria all'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 7, ultimo comma, del regolamento approvato con il R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1825, per l'esecuzione del testo unico delle leggi e decreti sul credito agrario, approvato con il R. decreto 9 aprile 1922, n. 932;

Veduto l'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, col quale il Credito agrario per il Lazio è stato trasformato in Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, autorizzato ad operare nel Lazio, nell'Umbria e nelle Marche;

Decreta:

E' delegato all'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale l'esercizio della vigilanza sugli Enti morali di credito agrario del Lazio, dell'Umbria e delle Marche.

Roma, addì 3 febbraio 1925.

Il Ministro: NAVA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 28

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 5 febbraio 1925

	Media		Media
Parigi	130 19	Belgio	124 24
Londra	115.154	Olanda	9 71
Svizzera	464 19	Pesos oro	21 88
Spagna	344 —	Pesos carta	9 63
Berlino (marco oro)	5 72	New-York	24 039
Vienna	0 0336	Oro	463 84
Praga	70 85	Belgrado	39 —
Dollaro canadese	24 —	Budapest	0 0333
Romania	12 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 64
	3.50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	53 67
	5.00 % netto	97 86
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 37

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione. Elenco n. 26.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	546971	17.50	Giannini *Egisto* fu Vincenzo, domiciliato a Firenze.	Giannini *Temistocle* fu Vincenzo, domiciliato a Firenze.
»	541457	175 —	*Perassi-Abbo* Teresa-Alessandrina di Antonio, moglie di Perassi Giovanni, domiciliata a Cefalù (Palermo).	*Abbo* Teresa-Alessandrina di Antonio, moglie, ecc. come contro.
»	100266	3.50	Favaro o Fabaro *Maddalena* ed Amedeo di *Giuseppe-Amedeo*, dom. a Poirico (Torino), minori, sotto l'amministrazione del detto loro padre.	Favaro o Fabaro *Maria-Maddalena* ed Amedeo di *Pietro-Giuseppe*, minori, sotto la patria potestà, dom. a Poirino (Torino).
» »	100591 137645	63 — 70 —	Favaro o Fabaro *Maddalena* ed Amedeo del vivente Pietro-Giuseppe.	Intestate come la precedente.
3.50 % mista	4600	35 —	Scotellaro Filomena fu Angelo, *nubile*, domiciliata a Casaletto Spartano (Salerno).	Scotellaro Filomena fu Angelo, *moglie di Rizzo Vincenzo-Antonio* fu *Biase o Biagio*, domiciliata come contro.
Buono Tesoro quinquennale 13ª emissione	856	Cap. 50,000 —	Thellung di Courtelary Adriano fu *Vittorio*, vincolata.	Thellung di Courtelary Adriano fu *Alessandro*, vincolata.
Buono Tesoro quinquennale 14ª emissione	907 908 909 910 911 912	» 8,000 — » 50,000 — » 50,000 — » 50,000 — » 50,000 — » 50,000 —	Intestate come la precedente.	Intestate come la precedente.
5 %	74768	100 —	Cusano *Elisabetta* fu Emiddio, nubile, domiciliata in New York.	Cusano *Isabella*, ecc., come contro.
»	203041	1000 —	Mascolo Francesco fu Lorenzo, minore, sotto la patria potestà della madre *Rei* Chiarina di Luigi, vedova di Mascolo Lorenzo e moglie in seconde nozze di *Marezzio* Giuseppe, dom. a Luino (Como).	Mascolo Francesco fu Lorenzo, minore, sotto la patria potestà della madre *Roi* Chiarina di Luigi, vedova Mascolo Lorenzo, e moglie in seconde nozze di *Marozio* Giuseppe, dom. a Luino (Como).
»	189864	110 —	Biraga Maria fu Antonio, *nubile*, domiciliata a Sarnico (Bergamo).	Biraga Maria fu Antonio, *minore, sotto la patria potestà della madre Foresti Maria-Teresa fu Luigi, vedova Biraga*, domiciliata in Sarnico (Bergamo).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 gennaio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 52, dal 22 al 28 dicembre 1924.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico			
Alessandria	Casale M.	Moncalvo	B	—	1
Id.	Id.	Montiglio	B	—	1
Cagliari	Oristano	Tinnura	B	—	1
Bergamo	Treviglio	Urgnano	B	—	1
Brescia	Brescia	Brescia	B	—	1
Id.	Id.	Ospitaletto	B	—	1
Id.	Id.	Remadello	B	—	1
Id.	Chiari	Palazzolo O.	B	—	1
Id.	Vero'anuova	Leno	B	—	1
Id.	Id.	Cigole	B	—	1
Catania	Catania	Catania	Cp	—	2
Catanzaro	Catanzaro	Tiriolo	O	—	1
Chieti	Chieti	Pescara	S	—	1
Como	Lecco	Cologna	B	—	1
Cosenza	Castrovillari	Plataci	O	—	1
Foggia	Bovino	Ascoli S.	B	—	1
Milano	Milano	Milano	B	—	3
Perugia	Terni	Amelia	B	—	1
Potenza	Lagonegro	Moliterno	O	1	—
Roma	Frosinone	Paliano	B	1	—
Id.	Roma	Roma	B	1	—
Sassari	Ozieri	Benetutti	E	—	1
Torino	Torino	Settimo T.	B	—	1
				3	23
		Carbonchio sintomatico			
Aquila	Sulmona	Ateleta	B	1	—
Potenza	Matera	Pisticci	O	1	—
				2	—
		Afta epizootica			
Alessandria	Acqui	Alice B.	B	1	—
Id.	Id.	Melazzo	B	1	—
Id.	Id.	Nizza	B	1	—
Id.	Id.	Orsara B.	B	—	1
Id.	Alessandria	Borgoratto	B	1	—
Id.	Id.	S. Salvatore	B	—	1
Id.	Id.	Valenza	B	1	—
Id.	Asti	Asti	B	4	—
Id.	Id.	Castelnuovo	B	2	1
Id.	Id.	Isola d'Asti	B	1	—
Id.	Id.	Pica	B	1	—
Id.	Id.	S. Damiano	B	3	5
Id.	Casale M.	Casale M.	B	2	—
		(Segue) Afta epizootica.			
Alessandria	Casale M.	Occimiano	B	1	—
Id.	Id.	Valmacca	B	1	—
Id.	Novi	Capriata d'O.	B	—	1
Id.	Id.	Stazzano	B	1	1
Ancona	Ancona	Arcevia	B	3	—
Id.	Id.	Fabriano	B	—	1
Id.	Id.	Genga	B	3	—
Id.	Id.	Sassoferrato	B	5	—
Arezzo	Arezzo	Arezzo	B	2	8
Id.	Id.	Bibbiena	B	5	—
Id.	Id.	Bucine	B	3	—
Id.	Id.	Loro C.	B	—	2
Id.	Id.	Monte S. S.	B	—	1
Id.	Id.	Montevarchi	B	2	—
Id.	Id.	Pian di Scò	B	—	1
Id.	Id.	S. Giov. V.	B	1	—
Id.	Id.	Terranova B.	B	2	8
Avellino	S. Angelo L.	Rocchetta	B	1	—
Belluno	Belluno	Agordo	B	—	1
Id.	Id.	Belluno	B	2	—
Id.	Id.	Limana	B	1	—
Id.	Feltre	Alano	B	1	—
Id.	Id.	Cesio	B	—	2
Id.	Id.	Feltre	B	1	3
Id.	Id.	Fonzaso	B	1	—
Id.	Id.	Lentiai	B	1	—
Id.	Id.	Quero	B	1	1
Id.	Pieve C.	Comelico Sup.	B	1	2
Id.	Id.	S. Stefano	B	—	1
Bergamo	Bergamo	Almenno S. B.	B	1	—
Id.	Id.	Almenno S. S.	B	1	—
Id.	Id.	Bagnatica	B	2	1
Id.	Id.	Bedulita	B	1	1
Id.	Id.	Bergamo	B	1	3
Id.	Id.	Bottanuco	B	—	2
Id.	Id.	Brembilla	B	2	—
Id.	Id.	Calusco	B	2	—
Id.	Id.	Cepino	B	1	2
Id.	Id.	Colognola	B	2	—
Id.	Id.	Costa M.	B	1	—
Id.	Id.	Credaro	B	1	—
Id.	Id.	Madone	B	—	1
Id.	Id.	Mapello	B	1	1
Id.	Id.	Monticelli	B	1	—
Id.	Id.	Oltre il Colle	B	1	—
Id.	Id.	Roncola	B	1	—
Id.	Id.	Scano	B	1	—
Id.	Id.	Stezzano	B	5	—
Id.	Id.	Suisio	B	3	1
Id.	Id.	Telgate	B	1	2
Id.	Id.	Terno d'Isola	B	—	1
Id.	Id.	Trescore	B	2	—
Id.	Id.	Valtorta	B	1	—
Id.	Id.	Zogno	B	1	—
Id.	Clusone	Castione	B	3	1
Id.	Id.	Gazzaniga	B	3	1
Id.	Id.	Gromo	B	2	—
Id.	Id.	Parre	B	1	—
Id.	Id.	Piangaiano	B	2	—
Id.	Id.	Ranzanico	B	1	—
Id.	Id.	Valgoglio	B	—	1
Id.	Treviglio	Arsago	B	6	—
Id.	Id.	Bariano	B	3	—
Id.	Id.	Calcio	B	5	1
Id.	Id.	Calvenzano	B	1	1
Id.	Id.	Cavernago	B	—	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.				
Bergamo	Treviglio	Cividale	B	—	1
Id.	Id.	Cortenuova	B	5	1
Id.	Id.	Covo	B	7	—
Id.	Id.	Fontanella	B	1	—
Id.	Id.	Mariano	B	2	—
Id.	Id.	Misano	B	12	—
Id.	Id.	Morengo	B	2	1
Id.	Id.	Mornico	B	1	—
Id.	Id.	Osio Sopra	B	2	—
Id.	Id.	Pumenengo	B	1	—
Id.	Id.	Romano	B	7	—
Id.	Id.	Torre Pal.	B	5	—
Id.	Id.	Treviglio	B	2	—
Id.	Id.	Urgnano	B	3	—
Id.	Id.	Zanica	B	3	1
Bologna	Bologna	Anzola	B	—	1
Id.	Id.	Calderara	B	—	1
Id.	Id.	Castel d'A.	B	—	1
Id.	Id.	Calvatore	B	—	1
Id.	Id.	Bologna	B	—	1
Id.	Id.	Pian del V.	B	—	1
Id.	Id.	Sant'Agata	B	—	1
Brescia	Breno	Darfo	B	—	1
Id.	Id.	Pian C.	B	4	—
Id.	Id.	Temù	B	1	—
Id.	Brescia	Acquafredda	B	1	—
Id.	Id.	Azzano M.	B	1	1
Id.	Id.	Brescia	B	1	—
Id.	Id.	Borgosatollo	B	2	—
Id.	Id.	Bedizzole	B	9	2
Id.	Id.	Bagnolo M.	B	6	—
Id.	Id.	Calcinato	B	4	1
Id.	Id.	Castelmella	B	3	1
Id.	Id.	Calvisano	B	4	—
Id.	Id.	Castenedolo	B	7	2
Id.	Id.	Carpenedolo	B	8	—
Id.	Id.	Collebeato	B	—	1
Id.	Id.	Carsago	B	1	—
Id.	Id.	Cossirano	B	1	1
Id.	Id.	Ciliverghe	B	6	3
Id.	Id.	Cizzago	B	3	—
Id.	Id.	Ghedi	S	19	—
Id.	Id.	Desenzano	B	2	5
Id.	Id.	Fiero	B	—	3
Id.	Id.	Isorella	B	5	—
Id.	Id.	Lograto	B	3	—
Id.	Id.	Lonato	B	17	—
Id.	Id.	Montirone	B	1	—
Id.	Id.	Montichiari	B	13	—
Id.	Id.	Moniga	B	—	2
Id.	Id.	Nuvolera	B	—	1
Id.	Id.	Ospitaletto	B	1	—
Id.	Id.	Poncarale	B	1	—
Id.	Id.	Paderno I. C.	B	1	—
Id.	Id.	Pozzolongo	B	2	—
Id.	Id.	Rivoltella	B	5	—
Id.	Id.	Remedello St.	B	5	—
Id.	Id.	Roncadelle	B	4	—
Id.	Id.	Rodengo	B	1	—
Id.	Id.	Serle	B	—	1
Id.	Id.	S. Eufemia	B	2	—
Id.	Id.	Travagliato	B	7	1
Id.	Id.	Torbole C.	B	11	2
Id.	Id.	Virle T.	B	2	—
Id.	Id.	Villa C.	B	—	1
Id.	Chiari	Acqualunga	B	5	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.				
Brescia	Chiari	Barco	B	6	2
Id.	Id.	Castrezzato	B	3	2
Id.	Id.	Coccaglio	B	2	2
Id.	Id.	Cologne	B	—	1
Id.	Id.	Chiari	B	11	—
Id.	Id.	Cazzago S. M.	B	1	—
Id.	Id.	Oriano	B	1	—
Id.	Id.	Orzinuovi	B	12	11
Id.	Id.	Orzivecchi	B	7	1
Id.	Id.	Palazzolo	B	12	1
Id.	Id.	Roccafranca	B	1	—
Id.	Id.	Rovato	B	1	2
Id.	Id.	Rudiano	B	3	1
Id.	Id.	Urago d'O.	B	12	3
Id.	Id.	Villachiara	B	5	—
Id.	Salò	Gargnano	B	2	
Id.	Id.	Gavardo	B	1	3
Id.	Id.	Goglione Sp.	B	1	—
Id.	Id.	Degagna	B	2	—
Id.	Id.	Manerba	B	8	—
Id.	Id.	Prandaglio	B	—	1
Id.	Id.	Provaglio St.	B	3	
Id.	Id.	Puegnago	B	4	—
Id.	Id.	Raffa	B	1	—
Id.	Id.	S. Felice S.	B	4	—
Id.	Id.	Salò	B	1	—
Id.	Id.	Sabbio C.	B	1	—
Id.	Id.	Tremosine	B	2	—
Id.	Id.	Tignale	B	2	1
Id.	Id.	Toscolano	B	1	1
Id.	Verolanuova	Bassano Br.	B	11	1
Id.	Id.	Cigole	B	1	1
Id.	Id.	Flesse	B	4	
Id.	Id.	Gambara	B	7	4
Id.	Id.	Gottolengo	B	3	1
Id.	Id.	Leno	B	—	1
Id.	Id.	Manerbio	B	4	1
Id.	Id.	Milzano	B	1	1
Id.	Id.	Porzano	B	2	—
Id.	Id.	Pontevico	B	8	3
Id.	Id.	Quinzano O.	B	6	2
Id.	Id.	Seniga	B	2	—
Id.	Id.	S. Gervasio	B	2	1
Id.	Id.	Vero'avecchia	B	1	
Chieti	Chieti	Roccamamanico	B	9	—
Id.	Id.	Id.	O	—	2
Como	Como	Alzate B.	B	8	2
Id.	Id.	Bellano	B	1	—
Id.	Id.	Beregazzo	B	2	—
Id.	Id.	Binago	B	2	—
Id.	Id.	Brenna	B	1	—
Id.	Id.	Caversaccio	B	1	—
Id.	Id.	Colico	B	9	—
Id.	Id.	Gremia A.	B	—	1
Id.	Id.	Gironico	B	4	—
Id.	Id.	Inverigo	B	—	1
Id.	Id.	Maccio	B	2	—
Id.	Id.	Moltrasio	B	1	—
Id.	Id.	Olgiate C.	B	8	—
Id.	Id.	Orsenigo	B	—	1
Id.	Id.	Ossuccio	B	—	1
Id.	Id.	Plesio	B	—	1
Id.	Id.	Rogeno	B	4	—
Id.	Id.	S. Fermo B.	B	3	—
Id.	Lecco	Abbadia	B	1	—
Id.	Id.	Annone	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Como	Lecco	Bajedo	B	2	—
Id.	Id.	Barni	B	1	—
Id.	Id.	Barzio	B	6	—
Id.	Id.	Bosisio	B	1	—
Id.	Id.	Casatenuovo	B	1	—
Id.	Id.	Cassina V. L.	B	1	—
Id.	Id.	Cernusco L.	B	1	—
Id.	Id.	Cremeno	B	2	—
Id.	Id.	Imbersago	B	2	—
Id.	Id.	Lierna	B	2	—
Id.	Id.	Linzanico	B	2	—
Id.	Id.	Malgrate	B	1	—
Id.	Id.	Oggionno	B	2	—
Id.	Id.	Olginate	B	2	—
Id.	Id.	Paderno d'A.	B	1	—
Id.	Id.	Rongio	B	1	—
Id.	Id.	Sirone	B	1	—
Id.	Id.	Somana	B	2	—
Id.	Id.	Valmadrera	B	1	—
Id.	Id.	Verderio I.	B	—	1
Id.	Id.	Verderio Sup.	B	1	—
Id.	Varese	Azzio	B	4	—
Id.	Id.	Biandronno	B	—	1
Id.	Id.	Cabiaglio	B	2	—
Id.	Id.	Casciago	B	1	—
Id.	Id.	Clivio	B	2	—
Id.	Id.	Cuasso al M.	B	1	—
Id.	Id.	Daverio	B	1	—
Id.	Id.	Grantola	B	—	3
Id.	Id.	Laveno	B	1	—
Id.	Id.	Luino	B	2	1
Id.	Id.	Marchirolo	B	6	—
Id.	Id.	Mombello	B	1	—
Id.	Id.	Varese	B	3	—
Id.	Id.	Viggiù	B	—	2
Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore	B	1	6
Id.	Id.	Calvatone	B	—	2
Id.	Id.	Casteldidone	B	2	—
Id.	Id.	Martignana Po	B	2	—
Id.	Id.	S. Giov. in C.	B	—	3
Id.	Id.	Scandolara R.	B	2	—
Id.	Id.	Solarolo R.	B	2	—
Id.	Id.	Torricella P.	B	—	2
Id.	Id.	Vho	B	1	—
Id.	Crema	Capergnanica	B	6	1
Id.	Id.	Casaletto C.	B	1	1
Id.	Id.	Casaletto V.	B	1	—
Id.	Id.	Dovera	B	2	—
Id.	Id.	Moscazzano	B	1	—
Id.	Id.	Ombriano	B	5	—
Id.	Id.	S. Bernardino	B	1	—
Id.	Id.	Soncino	B	1	1
Id.	Id.	Torlino	B	1	—
Id.	Id.	Zappello	B	1	—
Id.	Cremona	Annicco	B	1	—
Id.	Id.	Cà d'Andrea	B	10	—
Id.	Id.	Casalbuttano	B	1	—
Id.	Id.	Celle Dati	B	3	3
Id.	Id.	Cingia de' B.	B	7	6
Id.	Id.	Corte de' Frati	B	3	—
Id.	Id.	Cremona	B	6	3
Id.	Id.	Crotta d'Adda	B	—	1
Id.	Id.	Gadesco	B	—	1
Id.	Id.	Grontardo	B	—	3
Id.	Id.	Grumello G.	B	—	5
Id.	Id.	Isola Dov.	B	1	1
Cremona	Cremona	Malagnino	B	1	—
Id.	Id.	Motta B.	B	4	—
Id.	Id.	Olmeneta	B	1	—
Id.	Id.	Ostiano	B	4	1
Id.	Id.	Paderno C.	B	2	—
Id.	Id.	Pieve S. G.	B	1	—
Id.	Id.	Pozzaglio	B	1	—
Id.	Id.	S. Daniele R.	B	1	—
Id.	Id.	Soresina	B	1	—
Id.	Id.	Spinadesco	B	1	—
Id.	Id.	Torre de' Pic.	B	4	1
Cuneo	Alba	Montà	B	1	—
Id.	Cuneo	Fossano	B	3	—
Id.	Saluzzo	Moretta	B	1	—
Id.	Id.	Revello	B	3	—
Firenze	Firenze	Calenzano	B	—	1
Id.	Id.	Cantagallo	B	—	1
Id.	Id.	Casellina e T.	B	—	1
Id.	Id.	Figline V. A.	B	2	—
Id.	Id.	Reggello	B	2	—
Id.	Id.	Vernio	B	1	2
Id.	Pistoia	Pistoia	B	4	—
Id.	S. Miniato	Vinci	B	1	—
Forlì	Cesena	Cesena	B	3	1
Id.	Forlì	Forlì	B	5	1
Id.	Rimini	Riccione	B	2	—
Id.	Id.	Rimini	B	7	—
Genova	Chiavari	Carasco	B	—	1
Id.	Id.	Chiavari	B	1	—
Id.	Genova	Campomorone	B	—	4
Id.	Id.	Torriglia	B	3	—
Id.	Id.	Rondanina	B	—	1
Grosseto	Grosseto	Castiglion P.	B	1	—
Id.	Id.	Cinigiano	B	—	1
Id.	Id.	Grosseto	B	38	—
Id.	Id.	Id.	O	15	—
Id.	Id.	Id.	S	25	—
Id.	Id.	Magliano T.	B	1	—
Id.	Id.	Manciano	B	1	—
Id.	Id.	Gavorrano	B	5	—
Id.	Id.	Orbetello	B	11	—
Livorno	Livorno	Livorno	B	—	1
Lucca	Lucca	Capannori	B	6	1
Id.	Id.	Lucca	B	3	1
Id.	Id.	Massarosa	B	1	—
Id.	Id.	Ponte Bug.	B	1	—
Macerata (*a*)	Camerino	Castelraimondo	B	—	1
Id.	Id.	Esanatoglia	B	1	—
Id.	Macerata	Cingoli	B	9	—
Id.	Id.	Macerata	B	3	—
Id.	Id.	Matelica	B	3	—
Id.	Id.	Sanseverino M.	B	1	—
Id.	Id.	Tolentino	B	2	—
Id.	Id.	Treia	B	1	—
Mantova	Mantova	Acquanegra	B	1	3
Id.	Id.	Borgoforte	B	1	—
Id.	Id.	Bozzolo	B	—	1
Id.	Id.	Casaloldo	B	2	—
Id.	Id.	Casalromano	B	—	1
Id.	Id.	Casalmoro	B	1	—
Id.	Id.	Cavriana	B	2	—
Id.	Id.	Castelbelforte	B	—	1
Id.	Id.	Castelgoffredo	B	—	2
Id.	Id.	Ceresara	B	2	—
Id.	Id.	Curtatone	B	2	—
Id.	Id.	Gazzuolo	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Mantova	Mantova	Goito	B	1	1
Id.	Id.	Gonzaga	B	1	1
Id.	Id	Medole	B	—	1
Id.	Id.	Monzambano	B	1	—
Id.	Id.	Piubega	B	1	—
Id.	Id.	Poggio Rusco	B	2	2
Id.	Id.	Roverbella	B	—	2
Id.	Id.	Schivenoglia	B	1	—
Id.	Id.	Sermide	B	1	—
Id.	Id.	Solferino	B	—	1
Id.	Id.	Suzzara	B	—	1
Id.	Id.	Villimpenta	B	1	—
Id.	Id.	Villa Poma	B	1	—
Id.	Id.	Viadana	B	2	—
Id.	Id.	Volta	B	1	—
Milano	Abbiategrasso	Albairate	B	—	1
Id.	Id.	Vernate	B	—	1
Id.	Gallarate	Lonato P.	B	—	1
Id.	Lodi	Borghetto L.	B	—	2
Id.	Id.	Caselle L.	B	—	2
Id.	Id.	Fombio	B	—	2
Id.	Id.	Lodivecchio	B	2	2
Id.	Id.	Salerano L.	B	1	1
Id.	Id.	S. Rocco al P.	B	—	1
Id.	Milano	Cusago	B	—	1
Id.	Id.	Gessate	B	—	1
Id.	Id.	Locate T.	B	—	2
Id.	Id.	Mediglia	B	3	3
Id.	Id.	Milano	B	5	1
Id.	Id.	Pantigliate	B	—	1
Id.	Id.	S. Giuliano M.	B	—	1
Id.	Id.	Rodano	B	2	2
Id.	Id.	Settala	B	3	2
Id.	Monza	Cinisello	B	1	1
Id.	Id.	Sesto S. Giov.	B	—	1
Novara	Biella	Castelletto	B	1	—
Id.	Id.	Cerrione	B	10	1
Id.	Id.	Chiavazza	B	3	—
Id.	Id.	Lessona	B	2	—
Id.	Id.	Masserano	B	—	1
Id.	Id.	Mottalciata	B	6	—
Id.	Id.	Muzzano	B	1	—
Id.	Id.	Occhieppo S.	B	1	—
Id.	Id.	Pettinengo	B	1	—
Id.	Id.	Ponderano	B	—	1
Id.	Id.	Valdengo	B	1	—
Id.	Domodossola	Bognanco	B	1	—
Id.	Id.	Domodossola	B	1	—
Id.	Id.	Vagna	B	2	—
Id.	Novara	Borgolavezzano	B	1	1
Id.	Id.	Borgoticino	B	1	1
Id.	Id.	Casalbeltrame	B	1	1
Id.	Id.	Casalino	B	2	—
Id.	Id.	Caltignaga	B	6	—
Id.	Id.	Granozzo	B	2	—
Id.	Id.	Momo	B	1	—
Id.	Id.	Novara	B	16	2
Id.	Id.	Oleggio	B	3	—
Id.	Id.	Trecate	B	5	—
Id.	Id.	Veruno	B	2	—
Id.	Pallanza	Intra	B	—	1
Id.	Id.	Pallanza	B	1	1
Id.	Varallo S.	Parone	B	1	—
Id.	Vercelli	Balocco	B	1	—
Id.	Id.	Bianzè	B	5	1
Id.	Id.	Buronzo	B	3	—
Novara	Vercelli	Crova	B	2	—
Id.	Id.	Giflenga	B	3	1
Id.	Id.	Lamporo	B	2	—
Id.	Id.	Livorno F.	B	1	1
Id.	Id.	Santhià	B	2	—
Id.	Id.	Tricerro	B	3	—
Id.	Id.	Trino	B	—	2
Id.	Id.	Vercelli	B	7	—
Padova	Padova	Abano	B	1	1
Id.	Id.	Arquà	B	—	1
Id.	Id.	Boara P.	B	—	2
Id.	Id.	Bovelenta	B	—	1
Id.	Id.	Cadoneghe	B	1	—
Id.	Id.	C. S. Pietro	B	2	1
Id.	Id.	Carceri	B	1	1
Id.	Id.	Carrara S. G.	B	1	—
Id.	Id.	Casale S.	B	1	—
Id.	Id.	Casalserugo	B	1	—
Id.	Id.	Castelbaldo	B	—	1
Id.	Id.	Fontaniva	B	—	5
Id.	Id.	Galliera	B	—	3
Id.	Id.	Gazzo P.	B	1	1
Id.	Id.	Legnaro	B	1	1
Id.	Id.	Maserà	B	—	1
Id	Id.	Masi	B	—	1
Id.	Id.	M. S. Fiderizio	B	1	—
Id.	Id.	Montagnana	B	2	2
Id	Id.	Ospedaletto	B	1	1
Id.	Id.	Padova	B	2	—
Id.	Id.	Polverara	B	—	1
Id.	Id.	Ponso	B	1	1
Id.	Id.	Ponte S. N.	B	3	—
Id.	Id.	Rovolon	B	3	—
Id.	Id.	Saccolongo	B	—	1
Id.	Id.	S. Angelo	B	1	1
Id.	Id.	S. Margherita	B	1	—
Id.	Id.	S. Martino	B	3	2
Id.	Id.	S. Urbano	B	1	—
Id.	Id.	Teolo	B	—	2
Id.	Id.	Terrassa	B	—	1
Id.	Id.	Tribano	B	—	2
Id.	Id.	Villa E.	B	—	1
Id.	Id.	Vo	B	3	3
Palermo	Palermo	Palermo	B	3	—
Id.	Id.	Id.	O	3	—
Parma	Borgo S. D.	Busseto	B	1	—
Id.	Id.	Medesano	B	—	1
Id.	Id.	Noceto	B	—	3
Id.	Id.	Salsomaggiore	B	1	2
Id.	Id.	Sissa	B	—	1
Id.	Id.	S. Secondo	B	1	—
Id.	Id.	Zibello	B	3	2
Id.	Parma	Colorno	B	1	—
Id.	Id.	Cortile S. M.	B	2	—
Id.	Id.	Golese	B	1	—
Id.	Id.	Sorbolo	B	1	—
Id.	Id.	S. Lazaro	B	2	1
Id.	Id.	Torrile	B	1	—
Pavia	Mortara	Castel d'A.	B	5	—
Id.	Id.	Dorno	B	—	1
Id	Id.	Mede	B	1	—
Id.	Id.	Vigevano	B	3	—
Id	Id.	Zeme	B	1	—
Id.	Pavia	Ceranova	B	1	—
Id.	Id.	Cura C.	B	1	—
Id.	Id.	Gerenzago	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Pavia	Pavia	Landriano	B	1	—
Id.	Id.	Marzano	B	1	—
Id.	Id.	Monticelli	B	1	2
Id.	Id.	Pavia	B	1	—
Id.	Id.	Torre M.	B	1	—
Id.	Id.	Torre I.	B	1	—
Id	Id.	Torre P.	B	2	—
Id.	Id.	Valle S.	B	1	—
Id.	Voghera	Bastida D.	B	1	—
Id.	Id.	Retorbido	B	1	—
Id.	Id.	S. Maria	B	1	—
Id.	Id.	Voghera	B	2	—
Id.	Id.	Volpara	B	1	—
Perugia	Foligno	Foligno	B	1	2
Id.	Perugia	Collazzone	B	10	—
Id.	Id.	Deruta	B	3	—
Id.	Id.	Marsciano	B	15	—
Id.	Id.	Massamartana	B	2	—
Id.	Id.	Perugia	B	2	—
Id.	Id.	Todi	B	10	—
Id.	Id.	Torgiano	B	2	1
Id.	Terni	Amelia	B	4	—
Id.	Id.	Narni	B	2	—
Id	Id.	Terni	B	2	—
Pesaro Urbino	Pesaro	Fano	B	1	1
Id.	Id.	Tomba di P.	B	1	—
Id.	Urbino	Fossombrone	B	1	—
I	Id.	S. Leo	B	—	1
Piacenza	Piacenza	Alseno	B	3	—
Id	Id.	Borgonovo	B	—	1
Id.	Id.	Cadeo	B	—	1
Id.	Id.	Calendasco	B	3	—
Id.	Id.	Caorso	B	1	1
Id.	Id.	Castelarquato	B	1	—
Id.	Id.	Castel S. G.	B	1	—
Id.	Id.	Castelvetro	B	1	3
Id.	Id.	Cortemaggiore	B	1	1
Id.	Id.	Fiorenzuola	B	5	1
Id.	Id.	Luga-nano	B	2	—
Id.	Id.	Piacenza	B	1	—
Id.	Id.	Rottofreno	B	—	1
Id.	Id.	Travo	B	—	1
Id.	Id.	Villanova	B	—	1
Id.	Id.	Ziano	B	1	1
Potenza	Melfi	Melfi	B	4	—
Id.	Id.	Id.	P	1	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id	Id.	S. Fele	S	1	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Ravenna	Faenza	Bagnara di R.	B	2	—
Id.	Id.	Faenza	B	1	—
Id.	Lugo	Bagnacavallo	B	5	—
Id.	Id.	Conselice	B	1	—
Id.	Id.	Cotignola	B	—	1
Id.	Id.	Lugo	B	6	2
Id.	Id.	Massalombarda	B	1	—
Id.	Id.	S. Agato S. S.	B	1	—
Id.	Ravenna	Alfonsine	B	2	—
Id.	Id.	Cervia	B	1	—
Id	Id	Ravenna	B	8	2
Reggio Em.	Guastalla	Boretto	B	1	1
Id	Id.	Brescello	B	—	1
Id	Id.	Gualtieri	B	1	—
Id.	Id.	Novellara	B	1	1
Id	Id	Rio Saliceto	B	1	—
Id.	Reggio Em.	Campegine	B	2	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Reggio Em.	Reggio Em.	Casalgrande	B	3	—
Id.	Id.	Castel Sotto	B	1	—
Id.	Id.	Cavriago	B	1	—
Id.	Id.	Gattatico	B	—	1
Id.	Id.	Rubiera	B	2	—
Id.	Id.	Scandiano	B	1	—
Roma	Rieti	Rieti	B	1	—
Id.	Roma	Campagnano	B	1	—
Id.	Id.	Filacciano	B	1	—
Id.	Id.	Formello	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	5	—
Id.	Viterbo	Bassano T.	B	1	—
Id	Id.	Orte	B	1	—
Id.	Id.	Soriano	B	1	—
Id.	Id.	Sutri	B	1	—
Rovigo	Adria	Adria	B	1	—
Id.	Id.	Bellombra	B	1	—
Id.	Id.	Loreo	B	1	—
Id.	Rovigo	Badia P.	B	1	—
Id.	Id.	Crespino	B	2	—
Id.	Id.	Calto	B	3	—
Id.	Id.	Canda	B	1	—
Id.	Id.	Castel. B.	B	1	—
Id.	Id.	Ceneselli	B	2	—
Id.	Id.	Ficarolo	B	3	—
Id.	Id.	Frassinelle P.	B	1	—
Id.	Id.	Fratta P.	B	1	—
Id.	Id.	Gaiba	B	1	—
Id.	Id.	Gavello	B	1	—
Id.	Id.	Guarda V.	B	1	—
Id.	Id.	Lendinara	B	1	—
Id.	Id.	Massa S.	B	1	—
Id.	Id.	Occhiobello	B	1	—
Id.	Id.	Pontecchio	B	1	—
Id.	Id.	Salara	B	2	—
Id.	Id.	Trecenta	B	1	—
Id.	Id.	Castelguglielmo	B	1	—
Id.	Id.	Villanova M.	B	1	—
Siena	Montepulciano	Abbadia S. S.	B	3	—
Id.	Id.	Chianciano	B	1	—
Id.	Id.	Montepulciano	B	1	—
Id.	Id.	Pienza	B	1	1
Id.	Id.	Torrita	B	4	2
Id.	Siena	Casole E.	B	2	—
Id.	Id.	Castelnuovo B.	B	4	—
Id.	Id.	Colle V. d'Elsa	B	2	—
Id.	Id.	Gaiole C.	B	5	—
Id.	Id.	Monticiano	B	3	—
Id.	Id.	Siena	B	—	1
Sondrio	Sondrio	Morbegno	B	1	—
Id.	Id.	Sondalo	B	1	—
Id.	Id.	Valdisotto	B	1	—
Spezia	Spezia	Sarzana	B	3	—
Id.	Id.	Spezia	B	2	—
Teramo	Teramo	Giulianova	B	1	—
Id.	Id.	Civitella	B	—	1
Torino	Ivrea	Agliè	B	1	—
Id.	Id.	Azeglio	B	1	—
Id	Id.	Issiglio	B	1	—
Id.	Id.	Ivrea	B	1	—
Id.	Id.	Strambino	B	1	—
Id.	Id.	Valperga	B	1	—
Id.	Pinerolo	Bibiana	B	1	1
Id.	Id.	Cumiana	B	1	—
Id.	Id.	Perosa A.	B	1	—
Id	Id.	Pinasca	B	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Segue Afta epizootica.			
Torino	Susa	Avigliana	B	1	—
Id.	Id.	Bussoleno	B	1	—
Id.	Id.	Foresto di S.	B	3	—
Id.	Id.	Rivera	B	1	—
Id.	Torino	Alpignano	B	1	—
Id.	Id.	Baldissero T.	B	1	—
Id.	Id.	Balme	B	1	—
Id.	Id.	Barbania	B	1	—
Id.	Id.	Brusasco	B	1	—
Id.	Id.	Bussolino	B	—	2
Id.	Id.	Carignano	B	6	—
Id.	Id.	Carmagnola	B	1	1
Id.	Id.	Casalborgone	B	1	—
Id.	Id.	Cavagnolo	B	1	1
Id.	Id.	Chieri	B	1	—
Id.	Id.	Ciriè	B	1	—
Id.	Id.	Corio C.	B	6	—
Id.	Id.	Foglizzo	B	2	—
Id.	Id.	La Loggia	B	1	—
Id.	Id.	Marcorengo	B	1	—
Id.	Id.	Mezzenile	B	1	—
Id.	Id.	Monastero	B	3	—
Id.	Id.	Monteu da Po	B	2	—
Id.	Id.	Piazzo	B	1	—
Id.	Id.	Pialorno	B	1	—
Id.	Id.	Rocca C.	B	9	—
Id.	Id.	S. Benigno	B	1	1
Id.	Id.	S. Raffaele	B	—	2
Id.	Id.	Torino	B	2	1
Id.	Id.	Vinovo	B	1	—
Id.	Id.	Viu	B	1	—
Trento	Bolzano	Terlano	B	—	5
Id.	Borgo	Bieno	B	1	—
Id.	Id.	Bosentino	B	1	—
Id.	Id.	Castelnovo	B	2	—
Id.	Id.	Centa	B	1	—
Id.	Id.	Roncegno	B	3	—
Id.	Id.	Scurelle	B	1	—
Id.	Id.	Telve	B	1	2
Id.	Id.	Villagnedo	B	1	—
Id.	Bressanone	Bressanone	B	3	—
Id.	Id.	Millan-Sar.	B	2	—
Id.	Id	S. Andrea	B	4	—
Id.	Id.	Naz	B	6	—
Id.	Id.	Novacella	B	1	—
Id	Id.	Sciaves	B	1	—
Id.	Cavalese	Castello	B	17	1
Id.	Id.	Cavalese	B	11	1
Id.	Id.	Cortaccia	B	8	5
Id.	Id.	Faogna	B	1	1
Id.	Id.	Magrè	B	—	2
Id.	Id.	Panchià	B	3	1
Id.	Id.	Predazzo	B	3	2
Id.	Id.	Rover-Carbon.	B	1	—
Id.	Id.	Stramentizzo	B	3	—
Id.	Cles	Campodenno	B	1	—
Id.	Id	Cles	B	3	—
Id.	Id	Cloz	B	8	—
Id.	Id.	Fondo	B	5	—
Id.	Id.	Malosco	B	7	—
Id.	Id	Romallo	B	1	—
Id.	Id	Segno	B	4	—
Id.	Id.	Tuenno	B	17	—
Id.	Id.	Vasio	B	1	—
Id.	Merano	Castelbello	B	2	1
Id.	Id.	Cengles	B	3	—
Trento	Merano	Covelano	B	8	1
Id.	Id.	Coldrano	B	3	—
Id.	Id.	Clusio	B	3	—
Id.	Id.	Lasa	B	8	—
Id.	Id.	Lagundo	B	2	3
Id.	Id.	Marlengo	B	1	—
Id.	Id.	Nalles	B	2	—
Id.	Id.	Naturno	B	7	—
Id	Id.	Oris	B	2	—
Id.	Id.	Rifiano	B	1	—
Id.	Id.	Silandro	B	2	—
Id.	Id.	Tanas	B	1	—
Id.	Id.	Vezzano	B	1	—
Id.	Riva	Arco	B	4	3
Id.	Id.	Cologna	B	—	1
Id.	Id.	Drò	B	—	2
Id.	Id.	Riva	B	7	2
Id.	Id.	Romarzolo	B	1	2
Id.	Id.	Tenno	B	4	5
Id.	Rovereto	Brentonico	B	4	—
Id.	Id.	Chizzola	B	1	—
Id.	Id.	Folgaria	B	8	—
Id.	Id.	Garniga	B	8	1
Id.	Id.	Lizzana	B	1	—
Id.	Id.	Mori	B	4	3
Id.	Id.	Vallarsa	B	—	1
Id.	Id.	Valle S. F.	B	—	1
Id.	Tione	Bleggio I.	B	4	—
Id.	Id.	Bleggio S.	B	22	4
Id.	Id.	Bolbeno	B	2	2
Id.	Id.	Caderzone	B	—	10
Id.	Id.	Campo	B	8	1
Id.	Id.	Cimego	B	1	—
Id.	Id.	Comano	B	1	—
Id.	Id.	Fiavè	B	7	—
Id.	Id.	Giustino	B	5	—
Id.	Id.	Lardaro	B	4	—
Id	Id.	Premione	B	1	—
Id.	Id.	Sclemo	B	—	6
Id	Id.	S. Enrico	B	—	1
Id.	Id.	Villa R.	B	—	1
Id.	Trento	Cavedago	B	4	2
Id.	Id.	Cavedine	B	2	5
Id.	Id.	Civezzano	B	3	1
Id.	Id.	Cognola	B	1	—
Id.	Id.	Fai	B	1	—
Id.	Id.	Lasino	B	4	1
Id.	Id.	Lavis	B	1	—
Id.	Id.	Meano	B	2	—
Id.	Id.	S. Michele	B	2	2
Id.	Id.	Spormaggiore	B	8	2
Id.	Id.	Viarago	B	6	—
Treviso	Treviso	Altivola	B	1	1
Id	Id.	Asolo	B	1	—
Id.	Id.	Carbonera	B	1	—
Id.	Id.	Casier	B	1	1
Id.	Id.	Castel di G.	B	—	1
Id.	Id.	Castelfranco	B	1	—
Id.	Id.	Cavaso	B	1	—
Id.	Id.	Conegliano	B	1	—
Id.	Id.	Cornuda	B	—	1
Id	Id.	Crespano	B	—	1
Id.	Id.	Fontanelle	B	—	1
Id.	Id	Loria	B	—	1
Id.	Id.	Mansuè	B	3	—
Id.	Id.	Mogliano	B	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		(Segue) *Afta epizootica.*			
Treviso	Treviso	Montebelluna	B	—	1
Id.	Id.	Motta di L.	B	1	—
Id.	Id.	Oderzo	B	2	—
Id.	Id.	Pieve di Sol.	B	1	3
Id.	Id.	Ponte di P.	B	1	—
Id.	Id.	Ponzano	B	—	2
Id.	Id.	Povegliano	B	—	1
Id.	Id.	Preganziol	B	—	1
Id.	Id.	Refrontolo	B	—	1
Id.	Id.	Riese	B	—	2
Id.	Id.	S. Pietro di B.	B	1	—
Id.	Id.	S. Zenone	B	—	1
Id.	Id.	Salgareda	B	1	—
Id.	Id.	Sernaglia	B	1	—
Id.	Id.	Spresiano	B	—	1
Id.	Id.	Susegana	B	—	1
Id.	Id.	Treviso	B	1	1
Id.	Id.	Valdobiadene	B	1	—
Id.	Id.	Vagnola	B	1	—
Id.	Id.	Vedelago	B	—	1
Id.	Id.	Volpago	B	1	1
Id.	Id.	Zero B.	B	—	1
Trieste	Trieste	S. Dorligo	B	2	—
Id.	Id.	Trieste	B	5	—
Venezia	Chioggia	Caverzere	B	1	—
Id.	Id.	Chioggia	B	2	—
Id.	Venezia	Campagna	B	—	1
Id.	Id.	Fossò	B	1	—
Id.	Id.	Marcon	B	1	—
Id.	Id.	Martellago	B	—	1
Id.	Id.	Meolo	B	1	3
Id.	Id.	Mestre	B	1	—
Id.	Id.	Mirano	B	—	1
Id.	Id.	Musile	B	2	—
Id.	Id.	S. Michele	B	—	1
Id.	Id.	S. Stino L.	B	1	—
Id.	Id.	Scorzè	B	1	—
Id.	Id.	Torre Mosto	B	—	1
Id.	Id.	Zelarino	B	1	1
Verona	Verona	Angiari	B	1	1
Id.	Id.	Arcole	B	4	—
Id.	Id.	Boschi S. Anna	B	—	1
Id.	Id.	Brentino	B	1	—
Id.	Id.	Buttapietra	B	2	1
Id.	Id.	Cologna V.	B	1	2
Id.	Id.	Dolcè	B	—	2
Id.	Id.	Ferrara M. B.	B	—	2
Id.	Id.	Gazzo V.	B	1	—
Id.	Id.	Illasi	B	2	—
Id.	Id.	Isola Scala	B	2	—
Id.	Id.	Lavagno	B	1	—
Id.	Id.	Marcellise	B	2	—
Id.	Id.	Montecchia	B	—	1
Id.	Id.	Monteforte	B	2	—
Id.	Id.	Nogarole	B	1	—
Id.	Id.	Oppeano	B	2	1
Id.	Id.	Peschiera	B	1	—
Id.	Id.	Pressana	B	1	—
Id.	Id.	Ronco A.	B	2	—
Id.	Id.	Roverchiara	B	—	1
Id.	Id.	Salizzole	B	1	—
Id.	Id.	S. Ambrogio	B	1	—
Id.	Id.	S. Bonifacio	B	1	1
Id.	Id.	S. Giov. Sup.	B	1	1
Id.	Id.	S. Martino	B	1	—
Id.	Id.	S. Pietro I.	B	2	—
Verona	Verona	Selva Progno	B	2	2
Id.	Id.	Sommacamp.	B	1	—
Id.	Id.	Sorgà	B	1	—
Id.	Id.	Terrazzo	B	2	—
Id.	Id.	Veronella	B	1	—
Id.	Id.	Villafranca	B	3	—
Id.	Id.	Zevio	B	2	3
Id.	Id.	Zimella	B	1	1
Vicenza	Vicenza	Agugliaro	B	1	—
Id.	Id.	Arcugnano	B	1	—
Id.	Id.	Bassano	B	1	—
Id.	Id.	Bolzano	B	—	1
Id.	Id.	Caldogno	B	2	2
Id.	Id.	Camisano	B	—	1
Id.	Id.	Cassola	B	1	3
Id.	Id.	Chiampo	B	2	1
Id.	Id.	Cornedo	B	2	1
Id.	Id.	Costabissara	B	2	1
Id.	Id.	Crosara	B	—	1
Id.	Id.	Grancona	B	3	1
Id.	Id.	Isola V.	B	2	—
Id.	Id.	Marano V.	B	3	1
Id.	Id.	Monte di M.	B	2	—
Id.	Id.	Mussolente	B	2	1
Id.	Id.	Rosà	B	—	3
Id.	Id.	Santorso	B	—	1
Id.	Id.	Schio	B	—	1
Id.	Id.	Torri di Q.	B	2	1
Id.	Id.	Vicenza	B	3	2
				1773	539
		Malattie infettive dei suini.			
Ancona	Ancona	S. Marcello	S	—	1
Arezzo	Arezzo	Cortona	S	1	7
Ascoli P.	Ascoli P.	Acquasanta	S	1	—
Id.	Fermo	Fermo	S	1	—
Belluno	Feltre	Feltre	S	—	1
Benevento	S. Bart. in G.	S. Bart. in G.	S	3	—
Catania	Nicosia	Troina	S	3	—
Como	Lecco	Imberido	S	1	—
Cosenza	Cosenza	Cosenza	S	1	—
Id.	Id.	Rota G.	S	1	—
Firenze	Firenze	Borgo S. L.	S	2	—
Id.	Id.	Figline V. d'A.	S	1	—
Id.	Pistoia	Pistoia	S	1	—
Forlì	Forlì	Forlì	S	—	1
Id.	Rimini	Rimini	S	1	2
Macerata	Macerata	Cingoli	S	1	—
Id.	Id.	Macerata	S	1	—
Id.	Id.	Montecosaro	S	1	—
Modena	Modena	Modena	S	2	—
Perugia	Perugia	Cast. del Lago	S	1	4
Id.	Spoleto	Spoleto	S	2	—
Id.	Terni	Giove	S	1	—
Pesaro Urbino	Pesaro	Montelabate	S	—	1
Id.	Urbino	Urbino	S	1	—
Potenza	Lagonegro	Lauria	S	2	—
Id.	Matera	S. Mauro F.	S	2	—
Id.	Id.	Stigliano	S	1	1
Id.	Melfi	Melfi	S	2	—
Id.	Potenza	Anzi	S	1	—
Id.	Id.	Avigliano	S	1	—
Ravennna	Ravenna	Cervia	S	1	—

Segue *Malattie infettive dei suini.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Reggio E.	Reggio E.	Castel. St.	S	2	—
Id.	Id.	Quattro Cast.	S	1	—
Roma	Viterbo	Soriano	S	1	—
Siena	Siena	Casole d'Elsa	S	12	—
Id.	Id.	Castellina C.	S	2	—
Id.	Id.	Colle V. d'E.	S	3	—
Id.	Id.	Rapolano	S	1	—
Teramo	Teramo	Silvi	S	1	—
Trento	Bolsano	Gries	S	—	1
Id.	Cavalese	Egna	S	—	1
Id.	Id.	Termeno	S	—	1
Treviso	Treviso	Ponzano	S	—	1
Id.	Id.	Roncade	S	—	1
				60	23

Farcino criptococcico

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Avellino	Ariano	Mirabella	E	1	—
Id.	Avellino	Atripalda	E	1	1
Id.	Id.	Avellino	E	1	—
Id.	Id.	Lapio	E	—	1
Id.	Id.	Montoro I.	E	1	—
Id.	Id.	Moschiano	E	1	—
Id.	Id.	Pietradefusi	E	1	—
Id.	Id.	Roccabascer.	E	1	—
Id.	Id.	Sorbo	E	1	—
Id.	Id.	Summonte	E	1	—
Id.	Id.	Torre le Noc.	E	1	—
Bari	Altamura	Grumo	E	1	—
Id.	Bari	Bari	E	2	3
Id.	Id.	Giovinazzo	E	1	—
Benevento	Benevento	Benevento	E	8	—
Caserta	Nola	Palma C.	E	1	—
Foggia	Foggia	Foggia	E	1	—
Id.	S. Severo	S. Severo	E	1	—
Napoli	Casoria	Afragola	E	2	—
Id.	Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Castell. di St.	Boscoreale	E	3	—
Id.	Id.	Ottaiano	E	1	—
Id.	Id.	S. Giuseppe V.	E	4	1
Id.	Id	Torre An.	E	1	—
Id.	Napoli	Napoli	E	7	1
Palermo	Palermo	Palermo	E	18	3
Roma	Velletri	Sezze	E	1	—
Spezia	Spezia	Follo	E	1	—
Id.	Id.	Spezia	E	4	—
Id.	Id.	Vezzano	E	1	—
				69	10

Rabbia.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	8	—
Id.	Id.	Fabriano	Cn	—	1
Id.	Id.	Montecarotto	Cn	1	—
Id.	Id.	Montemarciano	Cn	1	—
Bari (b)	Bari	Castellana	Cn	—	1
Id.	Id.	Giovinazzo	Cn	4	—
Id.	Id.	Modugno	Cn	—	1
Id.	Barletta	Barletta	Cn	1	—

Segue *Rabbia.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Caltanissetta	Piazza A.	Piazza A.	Cn	—	1
Campobasso	Isernia	Campobasso	Cn	2	—
Catania	Caltagirone	Mineo	E	2	—
Id.	Nicosia	Catenanuova	Cn	1	—
Como	Como	Uggiate	Cn	1	—
Firenze	Firenze	Casellina c T.	O	1	—
Id.	Id.	Firenze	O	—	3
Foggia	Foggia	Ortanova	O	—	1
Genova	Genova	Genova	O	—	1
Girgenti	Girgenti	Naro	O	—	2
Macerata	Macerata	Cingoli	O	1	—
Id.	Id.	Macerata	O	1	—
Id.	Id.	Matelica	O	1	—
Id.	Id.	Recanati	O	2	—
Mantova	Mantova	Quistello	O	—	2
Milano	Milano	Milano	O	—	1
Modena	Modena	S. Cesario	O	—	1
Id.	Pavullo	Montese	O	—	1
Napoli	Napoli	Napoli	O	1	2
Pavia	Mortara	Tromello	O	—	1
Id.	Id.	Valeggio	O	—	1
Id.	Id.	Zerbolo	O	—	1
Id.	Voghera	Silvano	O	—	1
Id.	Id.	Voghera	O	—	1
Pesaro Urbino	Urbino	Fermignano	O	—	1
Ravenna	Ravenna	Ravenna	O	—	1
Salerno	Salerno	Sarno	O	—	1
Teramo	Teramo	Teramo	O	—	1
				28	27

Rogna.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila	Aquila	Casteldieri	O	1	—
Id.	Avezzano	Collarmele	O	3	—
Bari	Bari	Conversano	E	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta	E	—	1
Campobasso	Isernia	Macchiagodena	O	—	2
Id.	Id.	S. Vincenzo V.	O	1	—
Chieti	Vasto	Palmoli	O	—	1
Foggia	Foggia	Biscari	O	1	—
Grosseto	Grosseto	Grosseto	O	1	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	3	1
Ravenna	Ravenna	Ravenna	O	—	1
Roma	Civitavecchia	Montalto di C.	O	1	—
Id.	Frosinone	Vico	O	1	—
Id.	Roma	Roma	O	1	—
Trapani	Trapani	Marsala	O	1	—
				15	6

Agalassia contagiosa delle pecore e capre.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Foggia	Bovino	S. Agata di P.	O	2	—
Roma	Rieti	Poggio Mirt.	O	1	—
Id.	Roma	Roma	O	1	—
Id.	Velletri	Cisterna	O	1	—
				5	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Vaiuolo ovino				
Aquila	Avezzano	Aielli	O	3	—
Id.	Id.	Capistrello	O	1	—
Id.	Id.	Collarmele	O	6	—
Id.	Id.	Magliano	O	1	—
Arezzo	Arezzo	Castelfocogn.	O	2	—
Id.	Id.	Subbiano	O	2	—
Avellino	Avellino	Chiusano	O	2	1
Id.	Id.	Prata	O	1	—
Bari	Barletta	Andria	O	1	—
Id.	Id.	Canosa	O	1	—
Id.	Id.	Minervino	O	3	—
Id.	Id.	Ruvo	O	1	—
Foggia	Foggia	Volturino	O	1	—
Grosseto	Grosseto	Manciano	O	2	1
Id.	Id.	Orbetello	O	26	—
Lecce	Brindisi	Latiano	O	3	—
Potenza	Lagonegro	Castelsaraceno	O	4	—
Id.	Id.	S. Chirico R.	O	2	—
Id.	Id.	S. Mart. d'A.	O	2	2
Id.	Matera	Pisticci	O	2	1
Id.	Id.	Stigliano	O	1	—
Id.	Potenza	Banzi	O	1	—
Id.	Id.	Sapenara	O	1	—
Id.	Id.	S. Angelo le F.	O	1	—
Id.	Id.	Spinoso	O	3	—
Ravenna	Ravenna	Ravenna	O	1	—
Roma	Civitavecchia	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Frosinone	Anagni	O	1	—
Id.	Roma	Affile	O	1	—
Id.	Id.	Arcinazzo	O	1	—
Id.	Id.	Bellegra	O	1	—
Id.	Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Id.	Palestrina	O	—	1
Id.	Id	Rocca Priora	O	1	—
Id.	Id.	Roiate	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	1	—
Id.	Id.	Trevignano	O	1	—
Id.	Velletri	Cisterna	O	1	—
Id.	Id.	Segni	O	1	—
Id.	Id.	Velletri	O	1	—
Id.	Viterbo	Bassano	O	1	—
Id.	Id.	Capranica	O	1	—
Salerno	Campagna	Capaccio	O	3	—
Id.	Sala Consilina	Caggiano	O	3	—
Id.	Id.	Polla	O	4	—
Id.	Id.	Sala Consilina	O	3	—
Siena	Montepulciano	Montepulciano	O	1	—
				111	6
	Tubercolosi bovina.				
Ascoli Piceno	Fermo	S. Elpidio	E	—	1
	Influenza del cavallo.				
Caltanissetta	Piazza A.	Valguarnera	E	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Colera dei polli.				
Campobasso	Isernia	Boiano	P	8	—
Modena	Modena	Modena	P	1	—
Pesaro Urbino	Id.	S. Agata F.	P	—	1
Reggio C.	Palmi	Oppido M.	P	2	—
Id.	Id.	Varapodio	P	3	—
				14	1
	Aborto epizootico.				
Modena	Modena	Fiorano	B	—	2
Id.	Id.	Modena	B	—	1
				—	3

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	16	23	23
Carbonchio sintomatico	2	2	2
Afta epizootica	43	826	2312
Malattie infettive dei suini	22	44	83
Farcino criptococcico	9	30	79
Rabbia	20	36	55
Rogna	11	15	21
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	2	4	5
Vaiuolo ovino	12	48	117
Tubercolosi bovina	1	1	1
Influenza del cavallo	1	1	1
Colera dei polli	4	5	15
Aborto epizootico	1	2	3

B *bovina*. Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*. Cn *canina*

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattia sospetta

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.